

Sentenza n. 77/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Matteo LARICCIA	Referendario

nel giudizio iscritto al n. 2561 del registro di segreteria sul conto giudiziale delle partecipazioni societarie del Comune di BADIA, per l'esercizio 2023, reso dal responsabile del Servizio finanziario sig. Christian Pezzei;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 11/2025 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni reso, per l'esercizio 2023 ed iscritto al n. 2561 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l'esame dello stesso.

In particolare, manifestava dubbi in ordine alla legittimazione del sig. Christian Pezzei alla sottoscrizione del conto in esame, in assenza di formale

provvedimento di nomina. Evidenziava, poi, l'omessa stesura di una dettagliata relazione sulla gestione del consegnatario. Faceva presente, inoltre, che nell'esposizione del valore delle partecipazioni si era fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto. Segnalava, in ultimo, la mancata corrispondenza tra l'elenco delle partecipazioni indicate nel conto e quello riportato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Al fine, segnalava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l'esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma *“deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti”* (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007). Chiariva, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, *“occorre che siano documentate, ai fini del giudizio di conto, le modalità di esercizio della gestione”* e quelle *“di applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche”* (Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 62 del 2012 e n. 99 del 2019) e che nel determinare il valore delle azioni all'inizio e alla fine dell'anno di riferimento bisogna adottare il criterio del *“patrimonio netto”*, in quanto *“consente di evidenziare la situazione finanziaria reale e trasparente delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell'Ente”* (Corte dei conti, sez. controllo Regione siciliana, n. 90 del 2023, in senso conforme anche sez. giur. Piemonte, sent. ord. n. 22 del 2022). Ha ricordato, in ultimo, che questa Sezione (sent. 3 del 2025) ha avuto modo di precisare che, in assenza

di nomina di delegati, sarà il Sindaco del Comune, avendone la disponibilità giuridica, tenuto alla presentazione del conto giudiziale, corredato da una dettagliata relazione sulla gestione.

3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le perplessità segnalate dal Magistrato istruttore, chiedeva dichiararsi, in via preliminare, improcedibile e, nel merito, irregolare il conto in esame.

In particolare, faceva presente, sotto il profilo formale, che il conto è stato sottoscritto da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente, in quanto non *“titolare di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni detenute dall'Ente”*. Infatti, dalla documentazione presentata dall'Amministrazione comunale *“non risultano delibere che rechino la nomina del sig. Christian Pezzeri quale consegnatario delle azioni delle società partecipate”*.

Nel merito, ha osservato che il conto non riporta in modo completo tutte le partecipazioni detenute dal Comune e che appare irregolare anche con riferimento alla valorizzazione delle partecipazioni, essendo i valori esposti secondo il criterio del valore nominale e non secondo il criterio del patrimonio netto. In ultimo, ha evidenziato l'assenza di una relazione esplicativa sulla gestione delle partecipazioni societarie nel corso dell'esercizio.

4. Con nota del 3 luglio 2025 il Sindaco e il Responsabile del Servizio finanziario del comune di Badia hanno precisato che: i) l'individuazione del consegnatario delle partecipazioni societarie è stata effettuata tenendo conto

del ruolo rivestito dal responsabile del Servizio finanziario in materia di resa di conto, assicurando, ad un tempo, che in futuro la sottoscrizione dei rendiconti verrà effettuata da soggetto qualificato; ii) non si è proceduto alla stesura di apposita relazione ma i risultati delle società partecipate hanno formato oggetto della relazione del revisore dei conti sul bilancio di previsione; è stata, altresì, effettuata la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 90 del 2014; iii) la valutazione basata sul minore tra valore nominale e patrimonio netto è stata effettuata nel rispetto del principio di prudenza e in linea col principio contabile "6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie", trattandosi di società non controllate e non partecipate ai sensi degli artt. 11-*quater* e 11-*quinqes* del d.lgs. n. 118 del 2011; iv) l'esposizione delle sole azioni e non anche delle altre partecipazioni è dipesa dall'intitolazione del modello 22 del DPR n. 194 del 1996, che fa riferimento al consegnatario di azioni. In considerazione di quanto sopra hanno chiesto dichiararsi la regolarità del rendiconto.

5. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, preliminarmente sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso da un soggetto, diverso dal legale rappresentante dell'ente, privo di un'investitura formale e di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni.

Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità

materiale, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell'azionista (sez. giur. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).

La giurisprudenza ha anche chiarito che *“per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”* (sez. Toscana, n. 127 del 2020).

Infatti, l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. giur.

Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).

In coerenza con quanto sopra esposto, il conto giudiziale dovrà riportare, relativamente alle società controllate e partecipate, tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l'Ente nell'assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un'esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024).

6. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il conto giudiziale delle azioni del Comune di Badia, reso, per l'esercizio 2023, dal Responsabile del Servizio finanziario Christian Pezzeri.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

L'estensore

Francesco Targia

(firmato digitalmente)

Il presidente

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno

26/09/2025

Il Funzionario

Giovanna De Grandi

(firmato digitalmente)